

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
SOCIALNIS A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CERRIONE BI VIA EUROPA 2

Numero REA: BI - 191104

Codice fiscale: 02471810024

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-01-2021 - Statuto completo	2
--	---



Dott. CARLO SCOLA
NOTAIO
Via Garibaldi n2/A - 13900 Biella (BI)
Tel 015.23075 - 8407319
E-mail: cscola@notariato.it

Allegato "A" al n. 18.253 racc.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Scopo

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE SOCIALNIS A R.L.".

Art. 2 - Sede

La sede è fissata nel Comune di Cerrione.

La società cooperativa può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.

Art. 3 - Durata

La durata della società cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4 - Scopo sociale

La società cooperativa ha lo scopo mutualistico di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della Legge 08/11/91 N. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Nello svolgimento dell'attività la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore, ma non distinto rapporto mutualistico di lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma.

La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato ai benefici della mutualità.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.

Per tale motivo la cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 5 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del Codice Civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del Codice medesimo, in materia di società per azioni.

Art. 6 - Regime mutualistico

La cooperativa al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

TITOLO III

Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 7 - Oggetto sociale

La cooperativa per il perseguimento del proprio scopo mutualistico, tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci ha per oggetto:

La gestione di servizi socio sanitari ed educativi e di ogni altro livello di assistenza.

La Cooperativa potrà pertanto, gestire in qualsiasi forma, sia direttamente che indirettamente, nei confronti di soggetti portatori di handicap di qualsiasi genere, di anziani autosufficienti e non autosufficienti ed in genere di tutti i soggetti individuati dalle stazioni appaltanti per i servizi affidati alla Cooperativa:

- Case di riposo per anziani sia autosufficienti che non autosufficienti;
- Case di cura, anche polispecialistiche, e strutture ospedaliere per attività di diagnosi e cura per malati acuti e/o lungodegenti, comprese le attività ambulatoriali e di day-hospital;
- Centri di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- Strutture e centri di riabilitazione fisica e psicomotoria;
- Attività di servizi di assistenza domiciliare;
- Attività e servizi di riabilitazione;
- Centri diurni e residenziali di accoglienza, socializzazione, psichiatrici e di igiene mentale;
- Attività in strutture con carattere animativo e finalizzato

al miglioramento della qualità della vita, nonché ad altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

- Servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

- Servizi infermieristici e medici di assistenza alla persona sia al domicilio della stessa che nell'ambito della gestione delle varie strutture operative e di accoglienza in qualsiasi forma gestite;

- Attività educative di ogni genere;

- Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza delle persone in stato di bisogno.

Nell'ambito della propria attività la Cooperativa potrà inoltre:

- Gestire integralmente il servizio di ristorazione sia all'interno che all'esterno delle strutture ad essa affidate, sia in forma diretta che in associazione di impresa, con somministrazione e distribuzione di cibi e bevande, nonché tutte le attività connesse al funzionamento della mensa utilizzata;

- Svolgere, sia all'interno delle strutture in cui opera che all'esterno delle stesse, attività di lavanderia e ricambio di biancheria piana, nonché la gestione del guardaroba personale degli ospiti e/o degli assistiti.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere attività di lavanderia, noleggio e ricambio biancheria piana per ogni tipo di utente.

- Eseguire interventi di pulizia ordinaria e straordinaria, igienizzazione delle strutture, compresi eventuali interventi di disinfestazione e derattizzazione; eseguire interventi e manutenzioni ordinaria degli immobili, delle aree verdi ed in genere degli ambiti in cui si svolge il servizio affidato;

- Svolgere servizi di trasporto in favore degli assistiti;

- Fornire alle stazioni appaltanti ogni tipo di consulenza ed assistenza in materia di organizzazione dei servizi socio-sanitari e assistenziali.

Per lo svolgimento di tutte le attività fin qui indicate la Cooperativa potrà partecipare a gare di qualsiasi forma, genere o natura indette da enti pubblici e/o privati nelle varie forme di modalità previste dalla legge, sia direttamente che in associazione temporanea di impresa nelle vesti di mandante e/o mandatario. La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività, connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro e solo

per indicazione esemplificativa e non limitata:

- 1) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, società di capitali, cooperative e consorzi che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale.
- 2) Dare adesioni e partecipazioni a società commerciali, enti ed organismi economici, consortili e fidejussori dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 3) Concedere avalli cambiari, fidejussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitarne l'ottenimento del credito ai soci, nonché a favore di enti e società partecipate e partecipanti;
- 4) Promuovere e partecipare ad enti, società, consorzi di garanzia fidi promossi dal movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità del credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio e a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fidejussione.

A tal fine la Cooperativa richiederà tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, così come si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione e per lo specifico settore di attività che ne forma l'oggetto: La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo se del caso una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 17.02.1971 n. 127 e successive modificazioni, come richiamata dall'art. 13 del D.P.R. 29.09.1973 n.601 e successive modificazioni. Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio richiamate dal R.D.L. 12.03.1936 n. 375, dalle leggi 07.06.1974 n. 216 e 23.03.1983 n.77 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui al D.L. 03.05.1991 n. 143. La Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31.12.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Art. 8 Esercizio delle attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, comunque potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche

di soggetti diversi dai soci.

TITOLO IV

Soci

Art. 9 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) Soci prestatori: vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile, oppure personale tecnico ed amministrativo che, pur non esercitando le attività previste dallo Statuto, può contribuire al raggiungimento in modo più completo degli scopi sociali nei limiti stabiliti dalla Legge e nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

b) Soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91. Essi sono iscritti in un apposita sezione del libro Soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

c) Soci fruitori: che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

d) Soci finanziatori: cioè soci interessati a finanziare l'attività e lo sviluppo della cooperativa.

E' consentito ai soci aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo espressa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i rego-

lamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Art. 11 - Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 13 - Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del Codice Civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 25 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 11.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 15.

Art. 14 - Recesso

Il socio può recedere dalla società cooperativa nei casi espressamente previsti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e/o nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società secondo le normative vigenti.

La comunicazione di cessazione del rapporto lavorativo o di

collaborazione costituisce causa che impedisce di partecipare allo scopo sociale. Qualora nella stessa non venga specificata la volontà di continuare a mantenere la qualifica di socio, la medesima si intende anche quale comunicazione di recesso dalla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio. Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge e nei casi espressamente previsti dagli articoli 2531 e 2533 del Codice Civile, nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale alla società, ostacolando il conseguimento dello oggetto sociale;
- c) non adempia, senza giustificato motivo, puntualmente agli obblighi lavorativi assunti a qualunque titolo verso la società, e/o nei confronti del quale viene assunto un provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso di rapporto di lavoro non subordinato.
- d) sia recidivo della stessa mancanza per tre volte, con multa;
- e) non si presenti al lavoro senza giustificato motivo da oltre tre giorni;
- f) divulghi indiscriminatamente notizie riservate attinenti alla Cooperativa e ai Soci-Lavoratori, specie quando queste possono arrecare a questi ultimi pregiudizio e danno;
- g) dia disposizioni contrarie, agisca in contrario, senza giustificato motivo, a quanto stabilito dal Presidente, dal Direttore, da un Responsabile o da altri che li rappresentano;
- h) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza, e/o sotto l'effetto di stupefacenti;
- i) perdita del requisito, per il quale è stato associato in cooperativa, e che sottoposto a visita medica (D.Lgs. 81/08) sorveglianza sanitaria, non sia più idoneo a svolgere attività in cooperativa o che vengano redatte prescrizioni in contrasto con la mansione svolta e che possa compromettere il suo stato di salute. Quindi si pone oggettivamente una condizione di incompatibilità con le mansioni previste dalla Legge e da quanto stabilito dal Documento di Valutazione dei rischi redatto in

ottemperanza al D. Lgs.vo 81/2008 e s.m.i.;

j) si renda responsabile di gravi scorrettezze, insulti e minacce nonché di gravi insubordinazioni o di atti delittuosi verso il Presidente, il Direttore e/o altri Responsabili ed operatori della società;

k) si renda responsabile di furto, frode, ingiurie, litigi, falso o danneggiamento volontario al materiale della società, o che manipoli la cartolina presenze o il foglio ore di cantiere;

l) abbandoni senza permesso o autorizzazione dal proprio responsabile di cantiere e/o senza giustificato motivo, il proprio posto di lavoro;

m) superi il periodo di comportamento previsto dal contratto collettivo applicato per assenza di malattia e/o infortunio non sul lavoro.

n) svolga altre attività lavorative mentre è ancora socio della Cooperativa senza che lo stesso ne abbia richiesto preventivamente al CDA l'autorizzazione per iscritto;

o) esegua attività per proprio conto o di terzi durante l'orario di lavoro, e che comunque non sia stata richiesta ed autorizzata dalla Cooperativa;

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale

L'elencazione di cui sopra si intende a mero titolo esemplificativo e non esclude altre diverse mancanze, quanto previsto dallo statuto sociale della Cooperativa e quanto previsto dal Regolamento Interno redatto in conformità legge 142/01, e quanto previsto dalle leggi del Codice Civile.

Art. 16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 17 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, che dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro il termine di approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato deve essere fatto entro il termine massimo di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 18 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Titolo V

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili annuali e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 20 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

L'organo amministrativo documenta in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile. Nella nota integrativa, o se esistente nella relazione sulla gestione, dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a

mutualità prevalente della società.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria delibera, entro 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella nota integrativa, o se esistente nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 21 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'organo amministrativo e dal Regolamento Interno.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 22 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 20;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo o della diversa misura che in futuro potrebbe essere stabilita dalla legge come limite massimo per le società cooperative a mutualità prevalente;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 23 - Trasferimento delle quote sociali

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

Titolo VI

Organi Sociali

Sezione I - Assemblea

Art. 24 - Convocazione

Le decisioni dei soci nelle materie di loro competenza vengono sempre adottate col metodo assembleare.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza. Tale avviso deve essere pubblicato sul portale aziendale o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, (esposto nella sede legale della Cooperativa, trasmesso nei vari luoghi di lavoro via mail e/o fax, ecc.).

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano e si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'articolo 19

del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Art. 25 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del revisore;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 bis C.C..

Art. 26 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, le deliberazioni concernenti gli argomenti di cui all'articolo 2479 - comma secondo - n.ri 4) et 5) e 2484 - primo comma - n. 6, dovranno essere adottate col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Art. 27 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi

rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'articolo 12 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di dieci deleghe.

Art. 28 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del Segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Sezione II - Organo amministrativo

Art. 29 - Consiglio di Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

La maggioranza del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci operatori.

Gli Amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 30 - Consiglio di Amministrazione convocazione e poteri

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi, se nominati. Gli stessi potranno partecipare in au-

dio-conferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, C.C., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altre società. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 31 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai Consiglieri delegati, se nominati.

Art. 32 - Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta ai singoli amministratori.

L'assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Sezione III - Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 33 - Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo

2543, comma 1, del Codice Civile, la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Essi svolgono con diligenza tutti i compiti loro rimessi dalla Legge.

Art. 34 - Controllo contabile

In assenza del Collegio Sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, o venga comunque deliberato dall'assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'articolo 2409 bis, comma primo del Codice Civile.

Titolo VII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 35 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro

delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 36 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 37 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra uno o più di questi e la società, avente per oggetto l'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente statuto, ovvero diritti disponibili relativi al rapporto sociale, eccettuate le controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà sottoposta al giudizio di un arbitro nominato, su istanza della parte interessata, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella, entro venti giorni dalla relativa istanza.

In caso di inerzia dell'organo individuato al comma precedente, la designazione dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

L'arbitro deciderà la controversia devoluta alla sua cognizione in via rituale e secondo diritto; dovrà pronunciare il lodo entro sei mesi dall'accettazione dell'incarico, fatta salva la possibilità di prorogare d'ufficio detto termine di altrettanti sei mesi ove ciò sia reso necessario da particolari esigenze connesse con lo svolgimento del giudizio, quali quelle istruttorie, e fatti salvi comunque gli effetti della sospensione volontaria o necessaria del procedimento e della sospensione feriale dei termini.

Il lodo avrà tra le parti efficacia di sentenza e non sarà impugnabile se non nelle ipotesi di cui agli articoli 38, comma 3, e 39 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

L'arbitro provvederà altresì alla liquidazione del proprio emolumento, nonché delle spese legali delle parti ai sensi e per gli effetti degli articoli 91 e ss. c.p.c., ponendoli a carico

della parte soccombente, salvo che sussistano motivate ragioni per la loro compensazione tra le parti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente clausola si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.

In tema di arbitrato rituale l'arbitrato avrà sede nel luogo dove ha sede legale la cooperativa.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

Art. 38 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 39 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del Codice Civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

In originale firmato:

MONTORO Francesco

Carlo SCOLA Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale di documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.

Registrato a Biella il 14 gennaio 2021 al n. 213 Serie 1T (Imposta di bollo pagata per Euro 156,00).